

REGOLAMENTO (CE) N. 396/2002 DELLA COMMISSIONE

del 1º marzo 2002

recante modalità di applicazione relative alle misure specifiche adottate a favore delle isole Canarie nei settori degli ortofrutticoli e delle piante e dei fiori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 10, paragrafo 5, l'articolo 11, paragrafo 2 e l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre adottare le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1454/2001, in particolare per quanto riguarda gli articoli 9, 10 e 11, che prevedono misure di aiuto a favore dei settori degli ortofrutticoli e delle piante e dei fiori, e l'articolo 14 che prevede aiuti a favore della produzione di patate.
- (2) L'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1454/2001 prevede la concessione di un aiuto all'ettaro per la produzione di patate alimentari coltivate e raccolte su una superficie massima di 9 000 ettari all'anno. Occorre precisare le modalità di concessione dell'aiuto e adattare alle peculiarità colturali e climatiche dell'arcipelago delle Canarie.
- (3) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1454/2001 ai prodotti ivi menzionati è concesso un aiuto a favore della commercializzazione sul mercato delle Canarie. Tale aiuto deve essere fissato forfettariamente per ciascuno dei prodotti da determinare, in funzione del loro valore medio, nell'ambito di quantitativi annui fissati per ciascuna categoria di prodotti. Per permettere l'attuazione di tale disposizione è opportuno stabilire l'elenco dei prodotti ammissibili all'aiuto in funzione del fabbisogno di approvvigionamento dei mercati regionali, stabilire le categorie in base al valore medio dei prodotti considerati e, infine, fissare un quantitativo massimo per l'insieme delle Canarie, nonché definire le modalità di concessione dell'aiuto.
- (4) In tale quadro occorre distinguere, rispetto agli altri produttori, le organizzazioni di produttori di cui al regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 911/2001 ⁽³⁾, ai fini della concessione dell'aiuto differenziato.

- (5) Per l'attuazione delle misure di aiuto alla commercializzazione e di finanziamento dello studio economico, previste rispettivamente agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 1454/2001, è opportuno, nell'ottica della semplificazione legislativa, incorporare nel presente regolamento le disposizioni adottate con il regolamento (CEE) n. 2173/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, che fissa le modalità di applicazione relative alle misure specifiche adottate a favore delle isole Canarie nei settori degli ortofrutticoli, delle piante e dei fiori ⁽⁴⁾, abrogato dal regolamento (CE) n. 21/2002 ⁽⁵⁾, apportandovi i ritocchi che in base all'esperienza si sono rivelati auspicabili e le modifiche che richiede il regolamento del Consiglio.
- (6) Per quanto riguarda, in particolare, l'aiuto alla commercializzazione nel quadro dei contratti di campagna, previsto all'articolo 10 del citato regolamento (CE) n. 1454/2001, è necessario definire la nozione di contratto di campagna e precisare la base applicabile per il calcolo dell'importo dell'aiuto, pari al 10 % del valore della produzione commercializzata franco zona di destinazione e al 13 % qualora si applichi il paragrafo 4 del suddetto articolo 10. Occorre infine prevedere il meccanismo di ripartizione dei quantitativi che beneficino dell'aiuto in caso di superamento dei massimali fissati nello stesso articolo 10.
- (7) È opportuno adottare modalità specifiche per garantire il controllo dei quantitativi stabiliti e il rispetto delle condizioni previste per la concessione degli aiuti. A tal fine il riconoscimento degli operatori dei settori della distribuzione, della ristorazione, delle collettività e delle industrie agroalimentari che si impegnino a rispettare determinate discipline rappresenta un mezzo idoneo a garantire una gestione soddisfacente del regime di aiuto a favore della commercializzazione a livello locale. Appare inoltre opportuno inserire in un capitolo finale le disposizioni generali applicabili all'insieme delle misure, in particolare in materia di controllo e di comunicazioni.
- (8) Per garantire la continuità dei regimi di aiuto alla produzione di patate, alla commercializzazione fuori della Comunità e del finanziamento dello studio economico, è necessario che le disposizioni dei titoli I, III e IV del presente regolamento si applichino con efficacia a decorrere dal 1º gennaio 2002.
- (9) Il comitato di gestione congiunto per gli ortofrutticoli, per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, per il luppolo, per le piante vive e i prodotti della floricoltura non si è pronunciato nel termine fissato dal suo presidente,

⁽¹⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45.⁽²⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.⁽³⁾ GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 3.⁽⁴⁾ GU L 217 del 31.7.1992, pag. 56.⁽⁵⁾ GU L 8 dell'11.1.2002, pag. 15.